

TI_GERICHTE 17.2008.62 vom 2. Oktober 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.62

FR: TI_GERICHTE 17.2008.62 du 2 octobre 2009

IT: TI_GERICHTE 17.2008.62 del 2 ottobre 2009

Erwägungen

E. 2

Nel suo esposto il ricorrente sostiene innanzitutto che quanto da lui scritto non è lesivo dell'onore della parte civile. Con la formulazione “ Frau PC 1 war bis vor etwa 3 Jahren Mitbetreiberin des Hotels _____ ” egli intendeva riferirsi alla querelante in qualità di proprietaria (ciò che corrisponde alla realtà dei fatti) e non di co-gestrice dell'albergo di _____. “Non fosse così – spiega il prevenuto – mal si comprende come mai nel prosieguo il qui ricorrente si riferisca ad un'altra persona senza accennare però alla signora PC 1. Se il qui ricorrente avesse inteso “Mitbetreiberin” come co-gestrice, costui avrebbe dovuto indicare che anche PC 1 aveva un contatto con la prostituzione” . Per quanto concerne le frasi “ Das Hotel verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt wurde, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah.” e “Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr A sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass in Zusammenhang mit diesem Hotel und dessen Führung der Name PC 1 unvorteilhaft in der Öffentlichkeit herumgeboten wird.”, il ricorrente osserva come tali affermazioni non si riferiscano alla parte civile e come le stesse corrispondano alla realtà dei fatti (ricorso, pag. 4-5) . Il ricorrente ribadisce poi come lo scopo dello scritto non fosse quello di offendere la signora PC 1 ma, invece, fosse soltanto quello di informare l'assemblea dei condomini circa alcune sue infrazioni del regolamento condominiale. E' a tal fine che egli ha eseguito le verifiche che lo hanno condotto ad affermare quanto indicato nello scritto (ricorso, pag. 7). Il ricorrente continua osservando che, anche volendo considerare che egli abbia fatto intendere con il suo scritto che PC 1 fosse co-gestrice dell'hotel, le sue affermazioni non sarebbero comunque diffamatorie, ritenuto che la donna non poteva ignorare l'esercizio della prostituzione e che in ogni caso “rispondeva di quanto succedeva all'interno dell'Albergo ristorante _____, a dipendenza della responsabilità sgorgante dal possesso della patente d'esercizio pubblico” (ricorso, pag. 8). In ogni caso - rileva ancora RI 1 - la persona a cui PC 1 ha dato in gestione l'hotel era noto nell'ambiente della prostituzione. La donna, dunque, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, non poteva ignorare le attività alle quali l'albergo era destinato. Infine RI 1 sostiene che egli, in buona fede, poteva tranquillamente ritenere vero quanto aveva sentito dire in giro e quanto aveva letto sui giornali in merito al legame tra la parte civile e l'Hotel _____ e chiama a conforto della sua tesi la dichiarazione della teste R che avrebbe asserito che quanto da lui scritto corrispondeva alle voci che circolavano in quel di _____. 3.a) Giusta l'art. 173 cifra 1 CPS è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Perché vi sia diffamazione occorre un'allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). Il colpevole è punito con una

pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Giusta l'art. 176 CPS alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo. b) L'art. 173 cifra 1 CPS tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz , *Les infractions en droit suisse*, vol. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CPS con numerosi richiami di giurisprudenza). La tutela dell'onore è meno ampia ove l'offesa verta su mere qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/Schmid/ Donatsch, *Strafrecht III*, 9. ed. Zurigo 2008, p. 356). Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che possono averle dato coloro che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44, 6B_356/2008 dell'11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, *Basler Kommentar, Strafrecht II*, ad. vor Art. 173 CPS, n. 23 ss.; Rehberg/Schmid/ Donatsch , op. cit., p. 356 s.). Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001; 128 IV 53, 60; 124 IV 162, 167; DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42). “Terzo” ai sensi dell'art. 173 cifra 1 CPS è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. *Basler Kommentar, Strafrecht II*, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 173 CPS). c) L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite, (cfr. *Basler Kommentar, Strafrecht II*, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., n. 48 ss., ad art. 173 CPS). d) L'art. 173 cifra 2 CPS prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). Determinare se l'autore deve essere ammesso o meno alla prova della verità e quale deve essere l'oggetto di tale prova è questione di diritto. Per contro, la questione a sapere quali affermazioni sono vere e quali false è una questione di fatto (cfr. Corboz , op. cit., n. 68, ad art. 173 CPS). Nel portare la prova della verità l'autore può fondarsi su elementi di cui non aveva ancora conoscenza al momento delle allegazioni diffamatorie (DTF 124 IV 159 consid. 3a; DTF 122 IV 316, consid. c e 318). La prova della buona fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per valutarne l'ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su elementi che erano sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se

questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS). La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b). Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si esprime in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b). Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; Corboz , op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS). e) La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 112 dove si trattava del comportamento del presidente di una commissione comunale). Secondo giurisprudenza non vi è, di principio, motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subito molto tempo prima una condanna penale (DTF 71 IV 128). Considerate le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale ha tuttavia deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 165 consid. 2) o di un capo della polizia (DTF 101 IV 291). 4.a) Nel caso di specie si osserva innanzitutto come il testo in esame, secondo il senso generale che ne emerge (a prescindere dunque da un'analisi delle singole espressioni utilizzate dal suo estensore) è di tutta evidenza suscettibile di nuocere alla reputazione di PC 1 (cfr. DTF 92 IV 115: riconosciuta qualità per querelare ad un uomo la cui moglie era tacciata di esercitare la prostituzione; Basler Kommentar, vor art. 173 n. 18). Nello scritto, infatti, RI 1 non solo accomuna la donna all'ambiente della prostituzione, ma sostiene pure che il nome della donna è pubblicamente connotato negativamente e che la stessa è persona non gradita che deve essere allontanata dal condominio per motivi gravi. Questa immagine negativa è rafforzata anche da altri passaggi del testo, nei quali il ricorrente descrive la _____ (gestita dalla signora PC 1)

come una ditta di facciata e dedita alla “fabbricazione” di menzogne (“Lügenkompositionsagentur”). Tali allegazioni, che attribuiscono alla parte civile comportamenti moralmente riprensibili (coinvolgimento nel mondo della prostituzione, attività professionale non trasparente e menzognera) sono sicuramente suscettibili di provocare un pregiudizio alla considerazione sociale di PC 1. L’intenzione del ricorrente di diffamare PC 1 è palese, ritenuto come, in questo senso, sia sufficiente il dolo eventuale e come RI 1, cosciente del significato delle sue affermazioni, non poteva non essere consapevole che le stesse erano tali da nuocere alla donna. Su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso. b) Appurato che le affermazioni di RI 1 sono suscettibili di ledere l’onore di PC 1 e che esse sono state proferite intenzionalmente, prima di esaminare la prova liberatoria di cui si prevale il ricorrente, occorre determinare se la stessa gli possa essere negata, conformemente all’art. 173 cifra 3 CPS. Ora, a prescindere dall’esistenza di un motivo sufficiente che possa giustificare le affermazioni del ricorrente, si osserva che lo stesso non ha agito prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza. Le sue affermazioni, infatti, non sono state proferite con lo scopo principale di parlare della signora PC 1 o di riportare pettegolezzi e malignità sulla sua persona, ma piuttosto nell’intento di informare l’assemblea dei condomini di alcuni comportamenti sconvenienti della donna e ottenere così una risoluzione che le imponesse la disdetta. A mente di questa Corte, pertanto, RI 1 deve essere ammesso alla prova liberatoria prevista dall’art. 173 cifra 2 CPS. c) Per quanto attiene alla prova della verità, RI 1 sostiene innanzitutto che con il termine “Mitbetreiber” esso non avrebbe inteso co-gestore, bensì comproprietario dell’Hotel _____ e, di conseguenza, la sua affermazione corrisponderebbe alla realtà dei fatti. La tesi del ricorrente, al limite del temerario, non può essere condivisa. A non averne dubbio, il termine tedesco “Mitbetreiber” significa letteralmente “co-gestore” o “co-esercente” (cfr. Dizionario italiano-tedesco Zanichelli/Klett per il lemma “Betreiber”) e non “comproprietario” che è invece reso in tedesco con l’espressione “Miteigentümer” . È evidente, dunque, che RI 1, riferendosi ad PC 1 come Mitbetreiberin des Hotels _____ ha voluto indicarla come una persona direttamente legata all’ambiente della prostituzione e non solo come comproprietaria di uno stabile nel quale veniva esercitata la prostituzione. A questo proposito mal si comprende perché l’affermazione del ricorrente per cui la signora PC 1 aveva un contatto diretto con una persona conosciuta nell’ambiente della prostituzione, dovrebbe escludere la funzione di co-gestrice da parte della stessa donna. Che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un’altra persona con contatti nella prostituzione non basta di certo per concludere che, di conseguenza, la parte civile non poteva avere simili relazioni e che, dunque, al massimo, poteva essere comproprietaria dell’albergo, ma non assolutamente co-gestrice. Altrettanto incomprensibile è l’osservazione del ricorrente secondo cui, anche considerando PC 1 come co-gestrice, le sue affermazioni non sarebbero diffamatorie, ritenuto che la donna non poteva non sapere dell’esercizio della prostituzione e che in ogni caso rispondeva di quanto succedeva all’interno dell’albergo. Dal fatto che la signora PC 1 fosse venuta a conoscenza della presenza di prostitute nell’hotel di sua proprietà, non si può di certo far discendere che essa fosse effettivamente co-gestrice del bordello e che avesse pertanto contatti diretti con il mondo della prostituzione. Tantomeno considerato l’accertamento del primo giudice per cui “ la signora PC 1 ha scoperto solo in un secondo tempo – ad accordo scritto – quali erano le intenzioni del conduttore e che, appena venuta a conoscenza che l’esercizio era divenuto un locale a luci rosse, ha cercato in tutti i modi di rescindere il contratto, cosa che però è stato possibile solo tempo dopo” (sentenza, consid. 8 pag. 7). Nemmeno dal fatto che la signora

PC 1 dovesse rispondere di quanto succedeva nell'albergo di sua proprietà (allegazione peraltro assolutamente non sostanziata), non può il ricorrente far discendere un suo coinvolgimento diretto nell'esercizio della prostituzione, ritenuto come essa, non appena venuta a conoscenza del fenomeno, si è subito attivata per contrastarlo. Lo stesso vale anche per la pretesa del ricorrente per cui la signora PC 1 doveva assimilare (già alla sottoscrizione del contratto) il conduttore dell'Hotel _____ al mondo della prostituzione e conoscere, dunque, l'attività che vi era esercitata. L'allegazione non è minimamente comprovata e contrasta con gli accertamenti del primo giudice. Ne discende che, su questo punto, il ricorso di RI 1 non merita accoglimento nella misura in cui egli non ha apportato la prova della verità delle sue affermazioni. d) Il ricorrente, infine, sostiene come esso, in buona fede, abbia potuto ritenere per vere le affermazioni che circolavano sul conto della signora PC 1 e che aveva letto sui giornali. A questo proposito si osserva che la circostanza secondo cui alcuni quotidiani ticinesi, tra maggio 2001 e marzo 2002, indicavano l'Hotel _____ come luogo nel quale era esercitata la prostituzione (cfr. i sei articoli di giornali prodotti dal ricorrente con scritto 1 luglio 2008), non basta di certo per ammettere la buona fede del ricorrente sul fatto che la signora PC 1 fosse direttamente coinvolta nella gestione del bordello. Tantomeno potevano bastare le voci che, a questo proposito, RI 1 avrebbe sentito dire in giro, voci peraltro non comprovate e che, a differenza di quanto egli sostiene, non emergono dall'audizione della teste R, delle cui deposizioni nulla risulta nel verbale del dibattimento 3 settembre 2008. Da RI 1, persona attiva nel commercio e di certo non sprovvista, si poteva senz'altro esigere maggiori sforzi per controllare la veridicità delle sue esternazioni. Da quanto procede discende che il ricorrente, non avendo coscientemente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della fondatezza delle sue affermazioni, non ha portato nemmeno la prova della sua buona fede. Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all'insuccesso.

E. 5

In esito, il ricorso di RI 1, avendo egli leso tramite un'allegazione di fatto l'onore di PC 1 senza portare la prova della verità né la prova della buona fede, è respinto.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.